

Comune di Valsamoggia

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 14/04/2016

OGGETTO: PROROGA SCADENZA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016 AL 31/05/2016

L'anno 2016, il giorno 14 del mese di aprile alle ore 17:25, nella residenza comunale, in apposita sala si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata.

Risultano i Signori Assessori:

COGNOME E NOME	CARICA	(F) FAVOREVOLE (C) CONTRARIO (A) ASTENUTO	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G)GIUSTIFICATO
RUSCIGNO DANIELE	SINDACO	F	P
RUBINI SILVIA	VICE SINDACO	F	P
DARDI FABIO	ASSESSORE	F	P
DI PILATO ANGELA PAOLA	ASSESSORE	F	P
FEDERICI FABIO	ASSESSORE	F	P
MESSINA PAOLO	ASSESSORE		A

Presiede il Sig. Daniele Ruscigno.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale / F.F. Dott. Monica Boschi , anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge regionale 7/2/2013 n. 1, con la quale è stato istituito dall' 1/1/2014, il Comune di Valsamoggia mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno;

Visto l'art. 3 della legge regionale 7/2/2013 n. 1, con particolare riferimento:

* al comma 4, in base al quale "I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di Valsamoggia";

* al comma 5, in base al quale "Fino all'esecutività dei regolamenti del Comune di Valsamoggia continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni.omissis....";

Visto il D.Lgs. 15/11/1993, n.507 in particolare il Capo I, di revisione ed armonizzazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, con particolare riferimento agli artt. 8 "Dichiarazione" e 9 "Pagamento dell'imposta" che prevedono il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità entro il termine del 31 gennaio dell'anno di riferimento del tributo, nonché l'obbligo di presentazione dell'eventuale denuncia di cessazione entro il medesimo termine del 31 gennaio;

Visto il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni avente ad oggetto l'istituzione dell'IRAP, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali;

Richiamato il Titolo III del suddetto Decreto avente ad oggetto il "Riordino della disciplina dei tributi locali", in particolare l'art. 52, comma 1, dove si dà la possibilità ai comuni di disciplinare con appositi regolamenti le proprie entrate anche tributarie e l'art. 53 "Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali"

Vista la L. 27/7/2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in materia di potestà regolamentare degli Enti Locali;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Atteso che con decreto Ministero dell'Interno del 28/10/2015 è stato differito al 31/03/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali e

che con successivo decreto Ministero dell'interno del 01/03/2016 detto termine è stato ulteriormente differito al 30/04/2016;

Richiamato il Regolamento Generale delle Entrate adottato con atto di C. C. n. 21 del 22/07/2014, esecutivo, ed in particolare l'art. n. 52 "Sospensione e rateizzazione del versamento" comma 1 nel quale è indicato che con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate comunali sia di natura tributaria, che di natura extratributaria, possono essere differiti;

Visto inoltre la legge n. 56 del 7/4/2014, in particolare l'art. 1:

- Comma 132, i comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati, per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrati del nuovo comune.

Preso atto che:

- in data 10 aprile 2014 con atto del Commissario prefettizio n. 80 Prot. 14790, è stato approvato lo statuto del Comune di Valsamoggia, il quale prevede l'istituzione dei Municipi;
- nel corso delle ultime elezioni amministrative sono stati eletti i rappresentanti dei cinque Municipi;

Visti i regolamenti per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, adottati dai medesimi Comuni con le deliberazioni a fianco di ciascuno indicate:

- Comune di Bazzano – deliberazione consiliare n. 61 del 30/09/1994;
- Comune di Castello di Serravalle – deliberazione consiliare n. 38 del 30/06/1994;
- Comune di Crespellano – deliberazione consiliare n. 53 del 29/06/1994;
- Comune di Monteveglio – deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2002;
- Comune di Savigno – deliberazione consiliare n. 28 del 30/06/1994;

Precisato che i regolamenti comunali relativi all'Imposta di pubblicità prevedono quale termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento del tributo quello del 31 gennaio di ogni anno per i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle e Savigno, del 30 aprile per il Comune di Crespellano e del 31 marzo per il Comune di Monteveglio;

Atteso che i Comuni hanno deciso di affidare in concessione la riscossione e l'accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio di pubbliche affissioni, per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2016, come indicato nei conseguenti atti:

- Comune di Bazzano – deliberazione C.C. n. 66 del 30/09/2013;
- Comune di Castello di Serravalle – deliberazione n. 63 del 25/09/2013;
- Comune di Crespellano – deliberazione n. 76 del 30/09/2013;
- Comune di Monteveglio – deliberazione n. 48 del 24/09/2013;
- Comune di Savigno – deliberazione n. 61 del 30/09/2013;

Vista la determina n. 266 del 11/10/2013, con la quale il responsabile del Servizio Associato Entrate Tributarie Unione dei Comuni Valle del Samoggia, ha indetto una gara informale, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento in concessione della riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio di pubbliche affissioni, per la durata di 3 anni con decorrenza 01/01/2014 e fino al 31/12/2016, previa pubblicazione di avviso di gara nel rispetto dei principi contenuti nel citato art. 30;

Vista altresì la determina n. 294 del 16/11/2013 del Responsabile del Servizio Associato Entrate Tributarie Unione di Comuni Valle del Samoggia, avente ad oggetto affidamento in concessione dei servizi di riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle

pubbliche affissioni nonché del servizio di pubbliche affissioni periodo 01/01/2014 – 31/12/2016
CIG 5368028CD4 – aggiudicazione definitiva alla ditta ICA;

Rilevato che la determina sopra citata e quindi la relativa aggiudicazione sono divenute efficaci in data 07/02/2014 e che con prot. n. 5382 del 07/02/2014 ne è stata data comunicazione alla Ditta ICA srl;

Vista la delibera di G. C. n. 5 del 21/01/2016 “Proroga scadenza imposta comunale sulla pubblicità anno 2016” nella quale si prevedeva di uniformare tutte le scadenze a quella prevista per la municipalità di Crespellano al 30/04/2016;

Dato atto che è necessario predisporre le tariffe da applicare nell’anno 2016 per l’imposta di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni nella misura prevista per la classe III del decreto legislativo 507/93 per aumento della popolazione al 31/12/2014;

Considerato che ad oggi il bilancio di previsione per l’anno 2016 è ancora in corso di predisposizione, e che ancora non sono state definite le tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni da applicare nell’anno 2016;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti e anche al fine di evitare disguidi e confusione al contribuente, stabilire il termine di pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2016, al 31/05/2016, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. n. 52 del Regolamento Generale delle Entrate adottato con atto di C. C. n. 21 del 22/07/2014;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di stabilire per i motivi precisati in premessa, il termine di pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, per l’anno 2016, al 31/05/2016, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. n. 52 del Regolamento Generale delle Entrate adottato con atto di C. C. n. 21 del 22/07/2014;
2. Di autorizzare il concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni a non applicare sanzione alcuna per i pagamenti effettuati dai contribuenti entro il 31/05/2016;
3. Di precisare, ai sensi dell’art. 8, co. 3, del D. Lgs. n. 507/1993, che entro il termine del 31/05/2016 di scadenza annuale dell’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2016, deve essere presentata anche la denuncia di cessazione da parte di tutti i contribuenti interessati, con effetto dall’anno 2016.
4. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.

Letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO / F.F.
Daniele Ruscigno

IL SEGRETARIO / F.F.
Monica Boschi

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/04/2016 e viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari.

Valsamoggia, 18/04/2016

L'incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 14/04/2016, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000